



**Relazione di analisi tecnico normativa (ATN)
del 12 febbraio 2025**

Oggetto	Disegno di legge concernente “Legge di stabilità regionale 2025”
Proponente	Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

Parte I – Profili tecnico normativi di diritto interno

1.1 – Incidenza sulla normativa vigente

Il disegno di legge ha ad oggetto la legge di stabilità regionale 2025.

1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)

All'art. 7, comma 15, si prevede l'autorizzazione ad ENAS, ente del sistema Regione, ad assumere tramite cessione di contratto e previa procedura esplorativa, il personale di cui al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2023 e successive modifiche e integrazioni. Trattasi del personale ESAF a tempo determinato successivamente assunto a tempo indeterminato in Abbanoa Spa ed equiparato dalla norma citata al personale di ruolo assunto a tempo indeterminato presso l'ESAF ai sensi della legge regionale 12 luglio 2005, n. 10.

Preliminarmente deve riscontrarsi che la norma in esame “ripesca” il meccanismo dell'equiparazione retroattiva di contratti collettivi. La riproposizione di questi contenuti nella legge da approvare rinnoverebbe la possibilità di ricorso da parte del Governo, determinando una novazione della fonte. Al fine di evitare tale eventualità si dovrebbe valutare la riscrittura della norma nei termini seguenti:

“15. È autorizzata la spesa annua di euro 2.300.000 a favore di ENAS, al fine di dare attuazione al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 del 2023 e successive modifiche e integrazioni (missione 09, programma 04, titolo 1).”

In caso contrario appare possibile che il Governo muova i seguenti rilievi sulla norma in esame:

- disparità di trattamento con relativa violazione dell'art. 3, Cost., ad es. rispetto al personale di Abbanoa assunto a tempo indeterminato ma non proveniente da ESAF;
- mancato espletamento del concorso pubblico, con violazione dell'art. 97, Cost., relativamente a quelle categorie di personale che richiedono l'espletamento di un concorso pubblico, in quanto il passaggio da



una società partecipata all'amministrazione controllante è indubbiamente soggetto alla regola del concorso pubblico (*cf.* da ultimo Corte cost. 5 giugno 2023, n. 110). Anche considerando il fatto che il personale proviene originariamente da un ente pubblico (ESAF) non si soddisferebbero le rigorose condizioni per l'assunzione a tempo indeterminato presso ENAS in quanto il personale in esame non sarebbe stato assunto per concorso pubblico (comma 1 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017);

c) violazione della normativa interposta di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 relativamente al parametro dell'ordinamento civile *ex* art. 117, secondo comma, lettera l) (Corte cost. n. 255 del 2022) e, in quanto non sono soddisfatti i requisiti ivi previsti, non ammettendosi una cessione del contratto da una società partecipata ad una pubblica amministrazione. Se, viceversa, ciò fosse stato possibile, sarebbe stata sufficiente la norma del 2023;

Sussiste pertanto un'alta probabilità di impugnazione della norma in esame da parte del Governo.

1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte alla Corte costituzionale.

1.4 – Ulteriori considerazioni

È stato esaminato il solo disegno di legge, in quanto non sono stati trasmessi gli allegati, la relazione illustrativa e gli altri allegati obbligatori.

Le valutazioni di carattere finanziario sono rimesse all'Assessorato competente per materia.

Si rammenta come statuito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 137 del 2009, al fine di garantire il rispetto del principio fondamentale dettato dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ai cui sensi la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi è necessario che dal testo della norma o dai lavori preparatori della legge emerga la ratio giustificatrice del caso concreto, da cui si evinca che si siano osservati criteri, obiettivi e trasparenti, nella scelta dei beneficiari dei contributi o nella programmazione e pianificazione degli interventi di sostegno.

È stato aggiunto un articolo, numerato l'**art. 15**, in relazione alle intervenute interlocuzioni con il Governo, in sede di esame della legge regionale n. 20 del 2024, si è concordato di modificare l'art. 1, comma 4, inserendo uno specifico riferimento al rispetto della normativa in materia "di tutela dei beni



culturali e paesaggistici”, nonché di inserire un apposito comma nell’art. 2, con il quale evidenziare il rispetto della disciplina degli aiuti di Stato prevista dall’Unione europea.

Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell’Unione europea e diritto internazionale

2.1 Rispetto della normativa dell’Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell’Unione europea)

È stato aggiunto un articolo, numerato l’**art. 16**, con il quale si evidenzia il rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato prevista dall’Unione europea.

2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati segnalati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte ai giudici europei.

Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa

3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale

Lo schema di disegno di legge è di esclusiva iniziativa della Giunta regionale.

3.2 – Correttezza delle definizioni

Lo schema di disegno di legge non contiene definizioni.

3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi

All’**art. 2, comma 22**, è necessario verificare la correttezza del rinvio al decreto del Presidente della Regione n. 1 del 2018, che pare avere un oggetto differente da quello evincibile dalla norma che lo cita (“Legge regionale 14 marzo 1994, n. 12. Approvazione del piano di valorizzazione e di recupero delle terre civiche del comune di Girasole” in <https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/tutti-gli-atti/66048>).

All’**art. 9, comma 4**, il riferimento corretto dovrebbe essere al comma 4 bis dell’articolo 26, comma 1, della legge regionale 24 ottobre 2014, n. 21 e non al comma 1. Si verifichi la correttezza di detto rinvio.

Al **comma 6**, è preferibile fare riferimento alla norma “madre” di cui all’art. 12 bis della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda) e non all’articolo 5, comma 1 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 che lo ha introdotto.



3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite

Le tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti sono corrette. Si veda la sezione “testo alternativo” per eventuali correzioni da effettuare

3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa

In generale si riscontra il mancato rispetto di alcune regole di tecnica legislativa:

- a) nella rubrica degli articoli il termine “Articolo” deve essere abbreviato in “Art.” (si veda la sezione “testo alternativo”);
- b) le abrogazioni andrebbero inserite in apposito articolo finale;
- c) le modifiche ad articoli diversi della stessa legge (oltre che di leggi diverse) andrebbero inseriti in articoli separati.

Si rammenta che è preferibile citare gli Assessorati regionali non con la loro dizione ufficiale ma con una generica indicazione del seguente tipo “Assessore/assessorato regionale competente in materia di ...” (si veda la sezione “testo alternativo”).

Si ricorda, inoltre, che la prima volta che si cita una specifica legge, va indicato il relativo titolo tra parentesi tonde (si veda la sezione “testo alternativo”).

Il Direttore Generale
Giovanni Deiana



Testo alternativo (in grassetto le modifiche, sottolineate le parti da rivedere, barrate le parti da sopprimere)

Disegno di legge concernente “Legge di stabilità regionale 2025”

Art. 1

Disposizioni in materia finanziaria e contabile

1. Ai fini dell'attuazione dei programmi cofinanziati con risorse europee e statali sia a gestione diretta che concorrente, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore **regionale competente in materia di programmazione** ~~della programmazione bilancio, credito e assetto del territorio,~~ ripartisce gli stanziamenti tra le linee di intervento di cui alla programmazione europea e statale secondo i relativi cronoprogrammi di realizzazione della spesa (missione 01, programma 12, titolo 1 e 2).
2. Le autorizzazioni legislative di spesa per le quali si dispone un rifinanziamento, una riduzione o una rimodulazione ai sensi delle lettere b), c) e d), del terzo capoverso, del punto 7, del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio **previsto all'allegato n. 4/1 al ~~D.lgs. 118/2011~~ decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42),** sono determinate, per gli anni 2025-2027, nella misura indicata nelle allegate e corrispondenti tabelle A, B e C.

Art. 2

Disposizioni in materia di sanità, politiche sociali

1. Nel quadro di quanto disposto dall'**articolo 56** della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie) e successive modifiche e integrazioni, è autorizzato, a decorrere dall'anno 2025, l'incremento di euro 7.500.000 del fondo sanitario regionale al fine di integrare i tetti di spesa per l'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale e ospedaliera da privati accreditati. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore **regionale** competente in materia **di sanità sanitaria**, definisce la ripartizione delle risorse tra le due macroaree. È, inoltre autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 5.000.000 per un programma di abbattimento delle liste di attesa attraverso l'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale e ospedaliera da privati accreditati (missione 13, programma 01, titolo 1).
2. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2025, l'ulteriore spesa di euro 3.000.000 a favore dell'Azienda regionale per la salute (ARES), destinata al finanziamento dell'accordo integrativo regionale per la medicina generale (missione 13, programma 03, titolo 1).



3. ~~L'articolo 5, comma 15,~~ **Il comma 15 dell'articolo 5** della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 (**Legge di stabilità 2023**), è sostituito dal seguente:
"15. È autorizzata per l'anno 2025 la spesa di euro 13.850.000 e di euro 17.200.000 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032 per servizio di elisoccorso regionale (missione 13, programma 03, titolo 1).".
4. Le economie derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al **comma 24 dell'articolo 5** ~~l'articolo 5 comma 24~~ della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17 (**Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie**) permangono nella disponibilità della Azienda sanitaria del Sulcis Iglesiente per essere destinate alle medesime finalità (missione 13, programma 01, titolo 01).
5. Le economie di spesa registrate per l'anno 2023 sull'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 31 luglio 2019, n. 12 (**Prima variazione di bilancio per l'avvio delle attività del "Mater Olbia"**) relative all'attività del Mater Olbia, sono riversate nel bilancio della Regione per essere destinate ad integrare il finanziamento della spesa sanitaria corrente (missione 13, programma 1, titolo 1).
6. ~~All'articolo 28, comma 3,~~ **Al comma 3 dell'articolo 28** della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (**Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore**), dopo le parole: "da personale delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, qualora ~~se~~ necessario, da professionisti esterni al sistema sanitario nazionale con qualificazione sanitaria e/o tecnica adeguata".
7. Nella legge regionale 23 luglio 1991, n. 26 (**Prestazioni di assistenza indiretta nel territorio nazionale e all'estero**) e **successive modifiche e integrazioni ss.mm.ii.** sono introdotte le seguenti modifiche:
 - a) i commi 1 e 2 dell'articolo 13 ~~"Deroghe in casi di necessità ed urgenza"~~ sono sostituiti dai seguenti:
 - "1. In caso di comprovata gravità ed urgenza i benefici previsti del presente titolo e dall'articolo 24 possono essere concessi anche in assenza dell'autorizzazione di cui ~~al precedente~~ **all'articolo 10**.
 2. La domanda per il rimborso delle spese sanitarie ~~, e~~ delle spese di viaggio e delle spese di soggiorno, redatta secondo le modalità indicate ~~dal precedente~~ **dall'articolo 12, deve essere** è inviata all'Unità **all'azienda** sanitaria locale competente entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di pagamento."
 - b) il comma 1 dell'articolo 23 **è sostituito dal seguente:** "Deroghe" ~~è modificato così come segue~~
 - "1. Nei casi di comprovata ed eccezionale gravità ed urgenza le forme di concorso pubblico nella spesa previste ~~dai precedenti~~ **dagli** articoli 16, 17, e 19 e 24 sono concesse anche per prestazioni non preventivamente autorizzate, ~~purché esse abbiano~~ **se hanno** i requisiti di cui all'articolo 14 ~~della presente legge~~".
 - c) ~~All'articolo 24 "Contributi per spese di soggiorno" dopo il comma 6~~ **dopo il comma 6 dell'articolo 24** è inserito il seguente ~~comma:~~
"6 bis. il presente articolo si applica anche nei casi previsti ~~ai precedenti~~ **agli** articoli 13 e 23."



8. Nel **primo periodo del** comma 25 dell'articolo 5 della legge regionale **n. 17 del 2023** ~~49 dicembre 2023, n.17 "Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività progressive e disposizioni varie" il periodo da "partorienti" a "Servizio sanitario regionale" è così sostituito: le parole: "partorienti residenti nelle zone del territorio della Regione che, per mancanza anche temporanea del punto nascita nell'Azienda sanitaria locale, partoriscono in un altro punto nascita del Servizio sanitario regionale" sono sostituite dalle seguenti: "partorienti, nel 2024 e negli anni successivi, residenti nelle zone del territorio della Regione con particolare riguardo alle isole minori, che, per mancanza di un punto nascita raggiungibile entro le tempistiche previste dalla normativa applicabile, partoriscono in un altro punto nascita del Servizio sanitario regionale".~~
9. La dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza, istituito dall'articolo 34 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)**), e successive modifiche ed integrazioni, è determinato in complessivi euro 978.270.000,00 in ragione di euro 326.090.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Il Fondo per la non autosufficienza, da integrarsi con la quota delle risorse assegnate dal Fondo nazionale per la non autosufficienza e altri rivolti alle persone con disabilità e non autosufficienza, è destinato all'attuazione dei seguenti interventi:
- a) programmi rivolti alle persone non autosufficienti e con disabilità gravissime "Ritornare a casa PLUS" di potenziamento dell'assistenza domiciliare;
 - b) programmi rivolti a favore di persone con grave disabilità, compresi gli interventi previsti dalla legge 21 maggio 1998, n. 162 (**Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave**), il programma di vita indipendente e gli interventi di potenziamento dell'assistenza domiciliare, fatta eccezione per quelli già finanziati attraverso il fondo unico di cui all'articolo 10 della ~~legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 del 2007;~~
 - c) programmi rivolti alle persone non autosufficienti complementari alla domiciliarità (azioni di integrazione socio-sanitaria) quali il rimborso degli oneri sociali per gli inserimenti in strutture sociosanitarie incluso il ricollocamento di cui ~~all'art. 6, comma 25~~ **al comma 25 dell'articolo 6** della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (**Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale**);
 - d) programmi rivolti a persone affette da particolari patologie;
 - e) programmi di sport e riabilitazione a favore di persone non autosufficienti o con necessità di inserimento in contesti sociali.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, definisce le linee di indirizzo pluriennali per la programmazione e gestione degli interventi per la non autosufficienza, le modalità e i criteri di riparto delle risorse, che costituiscono titolo per l'esigibilità dell'obbligazione, e individua gli strumenti di valutazione multidimensionale finalizzati alla definizione del progetto personalizzato.

Le linee di programmazione e indirizzo regionali sono delineate in coerenza con i principi, criteri e modalità di erogazione delle risorse definiti nel PNRR, missioni 5 e 6, relative all'integrazione tra sociale e sanitario, e nel Piano nazionale della non autosufficienza, per il graduale raggiungimento dei **livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS)** di erogazione e dei LEPS di processo, individuano negli **ambiti territoriali** la sede necessaria nella quale programmare, coordinare,



realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS e promuovono il graduale passaggio dai trasferimenti monetari all'erogazione di servizi diretti o indiretti.

La Regione verifica annualmente l'utilizzo delle somme assegnate e ~~se qualora~~, in sede di monitoraggio, ~~siane~~ **sono** accertate economie di spesa rispetto alle assegnazioni della terza annualità precedente, le stesse sono riversate nel bilancio della Regione. Le economie sui diversi programmi di spesa possono essere riassegnate a favore degli enti locali anche per gli altri programmi della non autosufficienza.

10. Una quota pari a euro 36.600.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, delle risorse di cui al comma 9 è destinata al potenziamento dell'assistenza sociale domiciliare con particolare riferimento alle persone affette da demenza. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri per la gestione dei finanziamenti nell'ambito del programma regionale Ritornare a casa PLUS.
11. Gli interventi finanziati dal Fondo regionale non autosufficienza concorrono all'attuazione del progetto di vita di cui al **decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato) n.62 del 2024**. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore **regionale** competente in materia **di sanità sanitaria**, ~~vengono sono~~ definiti gli indirizzi per la programmazione unitaria dei procedimenti e delle risorse del Fondo regionale in capo agli enti gestori degli ambiti territoriali (PLUS) che in raccordo con i comuni dell'ambito gestiscono il procedimento per la formazione del progetto di vita. Ai fini della sperimentazione di cui all'articolo 33 del ~~D.lgs. 62/2024~~ **decreto legislativo n. 62 del 2024** il procedimento per la formazione del progetto di vita, da concludersi entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza da parte della persona con disabilità, è definito negli accordi interistituzionali di collaborazione organizzativa e professionale stipulati tra l'ente gestore dell'ambito territoriale sociale e le aziende sanitarie locali
12. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 23.000.000 per le finalità di cui **al comma 8 dell'articolo 3, comma 8** della legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 (Legge di stabilità 2021) e successive modifiche e integrazioni, da destinare al Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona. Le risorse del Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona, per la parte destinata agli Ambiti PLUS, ricadono nella fattispecie di cui ~~all'art. 10, comma 3,~~ **alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011 D.lgs. 118/2011**. Con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore **regionale competente in materia di politiche sociali dell'Igiene, Sanità e assistenza sociale**, è stabilita la ripartizione tra la gestione associata dei servizi alla persona e il funzionamento e l'organizzazione degli uffici di piano. (missione 12, programma 07, titolo 1).
13. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 200.000 destinata al funzionamento e al potenziamento delle attività dei Centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, così come indicati all'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (**Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, successivamente modificato dall'articolo 38-bis, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126**). (missione 12, programma 4, titolo 1).



14. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 130.000 in favore degli enti locali destinata al rimborso delle spese sostenute per le finalità di cui all'articolo 20 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7 (**L'emigrazione**) e comunicate dai medesimi al 31 **dicembre** 2021 (missione 12 - programma 04 - titolo 1).
15. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 23.000.000,00 per la costituzione di un fondo destinato all'integrazione delle rette, per le finalità di cui ~~all'art. 42, al comma 2 dell'articolo 42~~, della **legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali))**. L.R. n. 23/2005. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore **regionale** competente in materia di politiche sociali, sono definite le modalità e i criteri di attuazione della presente disposizione (missione 12, programma 7, titolo 1).
16. È autorizzata la spesa complessiva di euro 6.600.000, di cui euro 600.000,00 per l'anno 2025, euro 2.000.000 per l'anno 2026 e euro 4.000.000 per l'anno 2027, per interventi di messa in sicurezza, manutenzione, restauro, risanamento conservativo, adeguamento strutturale, messa a norma, riqualificazione e ristrutturazione, per il recupero strutturale e funzionale dello stabile adibito a sede principale dell'istituto dei Ciechi della Sardegna "Maurizio Falqui" ASP. (missione 12, programma 2, titolo 2).
17. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 20.000,00 a favore del Comune di Settimo San Pietro al fine di garantire la sorveglianza continua del Centro Servizi per il superamento dell'handicap e dello svantaggio sociale "SuperHando" (missione 12, programma 02, titolo 1).
18. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 120.000 destinata all'assunzione degli assistenti sociali nei punti di accesso unitario dei servizi sanitari ospedalieri (PASS) delle aziende ospedaliere e ospedaliero universitarie (missione 12, programma 02, titolo 1).
19. Nell'ambito dei programmi rivolti a persone affette da particolari patologie, al fine di favorire l'implementazione di percorsi di attività fisica adatta, è autorizzata la spesa di euro 300.000, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, quale trasferimento alle aziende socio sanitarie locali per l'acquisizione di personale nell'ambito dei progetti di sperimentazione domotica per l'attività fisica adattata (missione 12, programma 02, titolo 1).
20. ~~All'articolo 6, Al~~ comma 35 **dell'articolo 6** della legge regionale ~~24 dicembre 2021, n. 17 del 2021~~, dopo le parole "decreto legislativo n. 117 del 2017" sono aggiunte le seguenti: "e a favore delle cooperative sociali per attività di assistenza sociale".
21. ~~All'articolo 5, Al~~ comma 49 **dell'articolo 5** della legge regionale **n. 17 del 2023** ~~19 dicembre 2023, n. 17~~, dopo le parole "volontariato e solidarietà" sono aggiunte le seguenti "e cooperative sociali".
22. I gruppi appartamento e le case-famiglia di cui alla ~~legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 del 2005~~, hanno una ricettività massima pari a 6 ospiti per ogni struttura. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, cessa l'efficacia del disposto di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione n. 1/2018.



Art. 3

Disposizioni in materia di istruzione e ricerca

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di euro 1.500.000 per gli anni 2026 e 2027 di cui euro 500.000 a favore dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario (ERSU) di Sassari per far fronte ai maggiori oneri relativi agli adeguamenti contrattuali dei servizi ed euro 1.000.000 a favore dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario (ERSU) di Cagliari per far fronte ai maggiori oneri relativi agli adeguamenti contrattuali dei servizi e per garantire il funzionamento di stabili ristrutturati deputati a strutture abitative per gli studenti (missione 04, programma 04, titolo 1).
2. Al fine di incentivare la formazione e qualificazione professionale di figure di educatore professionale socio-pedagogico e il conseguimento delle specializzazioni per le attività di sostegno, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 1.750.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, e di euro 2.100.000 per l'anno 2027 a favore delle Università degli studi di Cagliari e di Sassari, di cui euro 400.000, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, e 750.000 per l'anno 2027, per l'attivazione di ulteriori corsi finalizzati alla formazione di docenti specializzati nelle attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità previste ~~dall'articolo 6~~, **dal comma 24 dell'articolo 6 della legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 (Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie)** e euro 1.350.000, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, quale quota di cofinanziamento della tassa di iscrizione degli studenti ammessi a partecipare ai corsi di formazione e qualificazione professionale di figure specializzate nelle attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. La Giunta regionale con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore **regionale** competente in materia di istruzione, definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse (missione 04, programma 04, titolo 1).
3. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 500.000 a favore dell'Università degli studi di Cagliari destinata all'attivazione dei cicli di **dottorato** di ricerca di interesse Nazionale (XLI, XLII, XLIII ciclo), per il finanziamento di borse di dottorato triennali e attività amministrative correlate (missione 04, programma 04, titolo 1).
4. Il fondo denominato "Interventi regionali per l'Università" di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 26 (Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna) è incrementato di euro 17.000.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 (missione 04, programma 04, titolo 1).
5. E' autorizzata la somma di euro 361.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per il funzionamento del **corso di laurea in ingegneria navale** dell'Università di Cagliari, già attivato presso la sede decentrata di Olbia, con il comma 23 dell'articolo 16 della legge regionale 18 settembre 2024, n. 13 (**Assestamento di bilancio 2024-2026 e variazioni di bilancio in base alle disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e riconoscimento di debiti fuori bilancio**). Una quota pari a euro 250.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, è destinata al Consorzio Polo UniOlbia, quale contributo straordinario per servizi di supporto amministrativo, organizzativo, logistico, promozionale e di assistenza alla didattica. Tali risorse sono da considerarsi aggiuntive alle risorse ordinarie di cui all'articolo 9, commi 8 e 9 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (**Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016)**). Ai fini del finanziamento dei punti organico necessari alle attività di reclutamento del personale docente e ricercatore indispensabile all'attivazione del corso di laurea in **ingegneria navale**, è autorizzata, a



- decorrere dal 2025 e per ciascuno degli anni fino al 2041, la spesa di euro 720.000 a favore dell'Università degli studi di Cagliari. Le risorse assegnate sono mantenute nella loro disponibilità fino al loro completo utilizzo per le medesime finalità e comunque non oltre il 2042, con conseguente proroga della durata delle convenzioni (missione 4, programma 04, titolo 1).
6. Una quota pari a euro 370.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, dell'autorizzazione di spesa destinata al corso di laurea infermieristica istituito dall'Università degli studi di Sassari presso la sede decentrata di Olbia, di cui all'articolo 1, comma 3, Tabella D della legge regionale ~~24 febbraio 2023~~, n. 1 **del 2023**, è destinata al Consorzio Polo UniOlbia, quale contributo straordinario per servizi di supporto amministrativo, organizzativo, logistico, promozionale e di assistenza alla didattica. Tali risorse sono da considerarsi aggiuntive alle risorse ordinarie di cui all'articolo 9, commi 8 e 9 della legge regionale ~~11 aprile 2016~~, n. 5 **del 2016** (missione 4, programma 4, titolo 1).
 7. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 500.000 a favore dell'Automobile Club d'Italia per l'organizzazione e la realizzazione del programma denominato "ACI Sardegna Academy". Una quota paria euro 200.000 dell'autorizzazione prevista per l'anno 2025 è destinata alle spese di investimento (missione 6, programma 01, titolo 2). A decorrere dall'anno 2028 si provvede nei limiti degli stanziamenti dei singoli bilanci regionali a ciò destinati per le medesime finalità. (missione 6, programma 1, titolo 1).

Art. 4

Disposizioni in materia di agricoltura

1. Per far fronte ad interventi del Piano regionale di bonifica e riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (**Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica) e successive modifiche e integrazioni**, finalizzati ad un più efficiente utilizzo della risorsa idrica, è autorizzata a favore dei consorzi di bonifica della Sardegna, la spesa di euro 7.000.000, di cui euro 2.000.000 per ciascuna delle annualità 2025 e 2026, ed euro 3.000.000 per l'annualità 2027 (missione 16, programma 01, titolo 2).
2. Per le finalità di cui ~~all'articolo 31~~, comma 3 **dell'articolo 31** della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)**) (~~abbattimento dei costi di funzionamento~~), è autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 1.000.000 quale contributo straordinario a favore dei consorzi di bonifica, a valere sulle risorse stanziare in conto della missione 16, programma 01, titolo 1. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore **regionale** competente in materia di agricoltura, sono definite le direttive, le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse (missione 16, programma 01, titolo 1).
3. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 2.000.000 a favore dell'Agenzia LAORE Sardegna, per l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria di strade rurali, di strade vicinali o classificabili come vicinali, di laghetti collinari e acquedotti rurali destinati a **comuni, unioni e associazioni di comuni**. Con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sono individuati gli interventi sulla base delle esigenze manifestate dagli enti e sono emanate apposite direttive di attuazione (missione 16, programma 01, titolo 2).
4. E' autorizzata, a favore dell'Agenzia Laore Sardegna, la spesa complessiva di euro 600.000,00, di cui euro 400.000,00 per l'anno 2025 e euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2026 e 2027,



- destinata alla realizzazione di azioni volte all'istituzione delle **comunità di tutela e comunità del cibo** nel territorio regionale. (missione 16, programma 01, titolo 1).
5. Per l'attuazione di interventi sperimentali in acquacoltura e di monitoraggio ambientale in aree marine costiere e lagunari, è autorizzata, a favore dell'Agenzia regionale Agris, la spesa di euro 50.000,00 per l'anno 2025, di euro 200.000,00 per l'anno 2026 ed euro 100.000,00 per l'anno 2027 (missione 16, programma 02, titolo 1). E' ~~altresì~~ **inoltre** autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per l'anno 2025, destinata all'acquisto di mezzi e attrezzature (missione 16, programma 02, titolo 2).
 6. È autorizzata a favore dell'Agenzia regionale Agris la spesa di euro 60.000 per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027, per attività di monitoraggio sulla piccola pesca e sviluppo di un modello di gestione integrato in Sardegna (missione 16, programma 02, titolo 1).
 7. Al fine di dare immediato avvio alle attività di ricerca e monitoraggio scientifico sulla risorsa corallo rosso (*Corallium rubrum*) e sulla specie aliena invasiva granchio blu (*Callinectes sapidus*) realizzati ai sensi **dell'articolo 7 della legge regionale 5 luglio 1979, n. 59 (Regolamentazione della pesca del corallo) e del comma 1, dell'articolo 8 della legge regionale n. 17 del 2023**, i contributi già concessi nelle annualità 2023 e 2024 ~~saranno~~ **sono** erogati a favore delle Università degli studi di Cagliari e Sassari a titolo di anticipazione secondo le seguenti modalità:
 - a) euro 100.000,00 a seguito dell'approvazione del **piano** operativo e del relativo cronoprogramma;
 - b) euro 80.000,00 a seguito dell'approvazione della relazione scientifica intermedia e della rendicontazione dell'**80 per cento** dell'importo erogato di cui **alla lettera a)**;
 - c) saldo a seguito dell'approvazione della relazione scientifica conclusiva e alla rendicontazione dell'intero contributo concesso.
 8. All'articolo 3 della legge regionale 20 marzo 2018, n. 9 (**Disposizioni in materia di pesca**) dopo il comma 1 è inserito il seguente ~~comma~~:

“1 bis. Al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque interne, è fatto obbligo per i pescatori professionali delle acque interne, titolari di licenza di tipo A, comunicare le statistiche di prelievo all'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con indicazione di zone di pesca, quantitativi e specie pescate.”
 9. È autorizzata, a favore dell'Agenzia LAORE Sardegna, per l'anno 2025, per la spesa di euro 50.000,00 per la realizzazione di un software a favore delle aziende agricole a supporto della compilazione della modulistica predisposta in ottemperanza agli obblighi **della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole** ~~Direttiva 91/676/CE~~ “Nitrati” e alla normativa nazionale e regionale in materia di gestione dei reflui zootecnici e assimilati (missione 16, programma 01, titolo 2).
 10. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 1.000.000 per la realizzazione, la gestione e il mantenimento del Sistema informativo agricolo regionale (SIAR Sardegna). Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore **regionale competente in materia di agricoltura e riforma agropastorale**, sono stabilite le direttive per l'attuazione dell'intervento (missione 16, programma 01, titolo 2).
 11. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 500.000,00 a favore dell'Agenzia LAORE Sardegna, destinata ad interventi di sostegno e promozione della realizzazione di orti urbani, collettivi, didattici



- e socio-terapeutici. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore **regionale** competente in materia di agricoltura, sono definite le modalità di attuazione della presente disposizione. (missione 16, programma 01, titolo 2).
12. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, la spesa di euro 1.000.000 a favore dell'Agenzia LAORE Sardegna, destinata alla promozione e valorizzazione della filiera della carne, da realizzarsi attraverso la concessione di contributi alle imprese operanti nel comparto agro-alimentare e aventi sede nel territorio regionale, e il finanziamento di investimenti diretti a favorire la continuità dell'offerta, a migliorare la logistica delle aziende, nonché la commercializzazione, concentrazione e la conservazione dei prodotti. Con **deliberazione** della Giunta **regionale**, su proposta dell'Assessore **regionale** competente in materia di agricoltura, sono le categorie dei beneficiari, i massimali e i criteri degli investimenti ammessi (missione 16, programma 01, titolo 2).
 13. È autorizzata la spesa di euro 1.500.000,00 per l'anno 2025 e di euro 1.000.000 per l'anno 2026, quale trasferimento in favore dell'Agenzia LAORE Sardegna per un programma di interventi in aree rurali attuati dai comuni. finalizzati al recupero di reti idriche in disuso di proprietà comunale, con l'obiettivo di un miglioramento delle condizioni delle imprese agricole e dell'ambiente rurale. Con deliberazione della Giunta **regionale**, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sono individuati gli interventi sulla base delle esigenze manifestate dagli Enti e sono emanate apposite direttive di attuazione (missione 16, programma 01, titolo 2).
 14. È autorizzata a favore dell'Agenzia LAORE Sardegna la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per la concessione di aiuti a favore delle aziende agricole attive nella produzione agricola primaria, destinati alla realizzazione di nuovi impianti arborei frutticoli. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore **regionale** competente in materia di agricoltura, sono definite le modalità di attuazione della presente disposizione nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. (missione 16, programma 01, titolo 2).
 15. È autorizzata, a favore dell'Agenzia LAORE Sardegna, la spesa complessiva di euro 5.000.000, di cui euro 3.000.000 per l'anno 2025, euro 1.000.000 per l'anno 2026 e euro 1.000.000 per l'anno 2027 per la concessione di aiuti a favore delle aziende agricole attive nella produzione agricola primaria e finalizzati alla ristrutturazione, risanamento conservativo e recupero funzionale degli edifici, manufatti e fabbricati rurali presenti nelle aziende al fine di migliorare l'architettura e il paesaggio rurale e favorire la diffusione del turismo esperienziale con ospitalità diffusa. (missione 16, programma 01, titolo 2).
 16. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 300.000,00 a favore del **dipartimento di agraria** dell'Università degli studi di Sassari, per la realizzazione di un **progetto** di ricerca e sviluppo sperimentale concernente il trattamento di biomasse vegetali provenienti dalla pulizia del sottobosco delle sugherete per la produzione di prodotti alimentari e nutraceutici con l'utilizzo di materiali di risulta e di "fine ciclo" come supplemento alimentare animale e ammendante organico dei suoli e con riduzione delle emissioni di GHG. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore **regionale** competente in materia di agricoltura, sono definite le direttive e le modalità di attribuzione delle risorse finanziarie. (missione 16, programma 01, titolo 2).
 17. È autorizzata, per l'anno 2025, la complessiva spesa di euro 33.000,00 a favore dell'Agenzia Laore Sardegna, di cui euro 20.000,00 destinati alla organizzazione del "Forum regionale sull'agricoltura della Sardegna 2025" e euro 13.000,00 destinati all'organizzazione di un convegno sullo sviluppo sostenibile dell'olivicoltura sarda (missione 16, programma 01, titolo 1).
 18. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 11.800.000 destinata a garantire il completamento degli interventi delle misure del **sistema integrato** di gestione e controllo (SIGC) dell'annualità 2023



- del PSR Sardegna 2014-2022 e del CSR 2023/2027 - Organismo pagatore regionale ARGEA Sardegna (missione 16, programma 01, titolo 1).
19. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse comunitarie, l'**autorità** di gestione del programma di sviluppo rurale 2014-2022, è autorizzata a ridurre la quota di cofinanziamento nazionale del programma 2014-2022, fino a concorrenza dei tassi massimi di partecipazione del FEASR di cui all'articolo 59, paragrafo 3 **del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio regolamento (UE) n. 1305/2013**. Le risorse rinvenienti dalla riduzione della quota di cofinanziamento nazionale, restano assegnate, quali stanziamenti aggiuntivi (top up e/o aiuti di stato puri), al programma di sviluppo rurale 2014-2022.
 20. Le risorse aggiuntive di cui al comma 19, non ancora erogate al termine del periodo di programmazione 2014-2022, sono destinate alla liquidazione degli impegni residui di spesa assunti nel corso della suddetta programmazione. Fermo restando quanto previsto al precedente periodo, le risorse di cui al presente comma che, a norma dell'articolo 155 del ~~regolamento (UE) n. 2021/2115~~, **regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013** risultano ammissibili al periodo di validità della programmazione 2023-2027 sono riallocate, come stanziamenti aggiuntivi, nel piano strategico della PAC/CSR 2023-2027.
 21. Le risorse regionali assegnate al PSR 2014-2022 a titolo di top up per le misure 4, 5, 6, 10 e 19, non ancora erogate al termine del periodo di programmazione 2014-2022, sono riallocate come stanziamenti aggiuntivi nel piano strategico della PAC/CSR 2023-2027.

Art. 5

Disposizioni in materia di lavoro

1. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 1.284.486,74 (missione 9, programma 02, titolo 1) al fine di far fronte agli oneri derivanti dalla **deliberazione** della Giunta regionale ~~n. 61/30 del 18.12.2018~~ **18 dicembre 2018, n. 61/30 (Piano per i lavoratori del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, leggi regionali n. 34/2016 e n. 18/2017. Definizione del piano di ricollocazione dei lavoratori a tempo determinato)** e di procedere, in attuazione del verbale di accordo repertorio n. 597 del 11 **febbraio** 2019, alla corresponsione della "indennità una tantum" per differito reinserimento dei lavoratori del bacino ex ATI-IFRAS, di cui **al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 (Disposizioni per la prosecuzione delle attività previste dalla convenzione relativa alla gestione del progetto denominato "Parco geominerario della Sardegna" e modifiche alla legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016)) e successive modifiche e integrazioni all'art. 2, comma 1, L.R. n. 34 del 22 dicembre 2016, come integrata dalla L.R. 18/2017**, inerenti al **piano per i lavoratori del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna**, con esclusivo riferimento a coloro i quali non



- hanno optato per l'esodo incentivato e che possedevano i requisiti per la NASPI al momento dell'approvazione della ~~sopra citata~~ **deliberazione** della Giunta regionale **n. 61/30 del 2018**.
2. È autorizzata la spesa di euro 250.000,00 per gli anni 2025, 2026 e 2027 per la realizzazione di un servizio volto alla realizzazione del nuovo sito Sardegna Immigrazione e per l'evoluzione del sito Sardegna Mondo (missione 12, programma 04, titolo 1).
 3. L'Agenzia sarda delle politiche attive del lavoro (ASPAL) è autorizzata, ad utilizzare le economie relative alle programmazioni effettuate ai sensi ~~all'art. 8, comma 4,~~ **alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 (Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19) e successive modifiche e integrazioni n. 22 del 2020, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 30 del 2020, a rimborsare ai Comuni, le somme anticipate per il costo del personale, nelle annualità 2023, 2024 e 2025 fino al collocamento in quiescenza dei lavoratori interessati. Le somme rimborsate ~~deve~~ **essere sono** rendicontate dai beneficiari secondo le modalità di attuazione stabilite negli accordi procedurali sottoscritti con l'ASPAL.**
 4. Al fine di proseguire gli interventi di politica attiva del lavoro è autorizzata per gli anni 2025, 2026 e 2027 la spesa di euro 990.000,00 in favore dell'ASPAL, per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 26 giugno 2019, n. 9 (Misure a favore di lavoratori destinatari di misure di licenziamento collettivo. Modifiche alla legge regionale n. 48 del 2018 - Legge di stabilità 2019), da trasferire ai **comuni** già beneficiari della medesima misura (missione 15 - programma 03 - titolo 1) in favore dei lavoratori **dell'area industriale** di Portovesme. La Regione è autorizzata a finanziare un programma pluriennale di stabilizzazione per la valorizzazione della professionalità acquisita e a incentivare l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impiegati con contratti a termine dagli enti partecipanti ai progetti di cui al presente comma. Nei confronti dei lavoratori di cui al presente comma, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni ~~di cui~~ **previste ai commi da 1 a 3 dell'articolo 11, commi da 1 a 3, della legge regionale **n. 17 del 2021 22 novembre 2021, n. 17.****
 5. È autorizzata la spesa complessiva di euro 25.000.000, di cui euro 5.000.000,00 per l'anno 2025 e di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per il finanziamento di un progetto sperimentale finalizzato all'attivazione di appositi progetti occupazionali per disoccupate e disoccupati laureati e diplomati da attivarsi nei **comuni** e loro forme associative, relativamente ad azioni di recupero e valorizzazione del patrimonio archeologico e paesaggistico (missione 15, programma 03, titolo 1).
 6. È autorizzata per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 la spesa di euro 300.000,00 per l'attuazione di iniziative volte a promuovere la cultura dell'imprenditorialità, della sostenibilità, dell'innovazione e del fare, attraverso nuovi modelli di apprendimento, tali da ridurre il divario tra il mondo accademico e quello dell'innovazione. Tali iniziative sono attuate, con il coinvolgimento delle Università di Cagliari e Sassari, attraverso il progetto Contamination Lab (missione 15, programma 03, titolo 1).
 7. È autorizzata per l'anno 2025 la spesa di euro 2.000.000 come fondo emergenziale per l'attuazione di interventi in favore di lavoratori provenienti da situazioni di crisi occupazionali, individuati attraverso specifici accordi con le parti sociali (missione 15, programma 03, titolo 1).



Art. 6

Disposizioni in materia di enti locali e urbanistica

1. Il fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni, è determinato in euro 553.706.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 (missione 18, programma 01, titolo 1; missione 09, programma 01, titolo 1). Il fondo è ripartito in:
 - a) euro 484.705.000 a favore dei comuni (missione 18, programma 01, titolo 1);
 - b) euro 65.566.000 a favore degli enti individuati dall'articolo 16 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), (missione 18, programma 01, titolo 1);
 - c) euro 835.000 per le finalità di cui alla legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 (Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali), (missione 18, programma 01, titolo 1);
 - d) euro 600.000 a favore della **provincia** di Nuoro per il funzionamento del museo MAN (missione 18, programma 01, titolo 1);
 - e) euro 600.000 per gli studi di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica di cui alla legge regionale 15 dicembre 2014, n. 33 (Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo), (missione 09, programma 01, titolo 1);
 - f) euro 1.400.000 a favore della città metropolitana di Cagliari per le finalità di cui all'articolo 1, comma 23, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 32 (Variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie), (missione 18, programma 01, titolo 1).
2. E' autorizzata la spesa di euro 300.000,00, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per l'aggiornamento e la formazione del personale degli enti locali (missione 18, programma 01, titolo 1).
3. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 200.000,00 per l'implementazione di un sistema informativo per la gestione delle concessioni balneari (missione 01, programma 05, titolo 2)
4. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 50.000,00 per le spese di gestione relative all'esercizio delle funzioni sul demanio marittimo e per la progettazione e studi finalizzati all'adeguamento delle **linee guida** dei Piani di Utilizzo dei Litorali (PUL) (missione 01, programma 05, titolo 1)
5. E' autorizzata la spesa di euro 250.000,00 per l'anno 2025 e di euro 2.500.000,00 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per l'attività di realizzazione e sviluppo del **sistema** informativo del patrimonio immobiliare della Regione ~~Autonoma della Sardegna~~ (missione 01, programma 05, titolo 2).
6. **Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 25 agosto 1972 n. 28 (Erogazione di contributi alle associazioni di amministratori locali) e successive modifiche e integrazioni** è sostituito dal seguente ~~articolo~~:



"I contributi **previsti all'articolo 1** sono erogati **dall'assessorato** regionale competente in materia di **enti** locali con i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare che esprime il proprio parere entro quindici giorni dal ricevimento della proposta, trascorsi i quali **se ne prescinde**". ~~il parere si intende favorevole.~~"

7. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 15.000,00 per le spese di funzionamento del tavolo di concertazione delle servitù militari, di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso **l'amministrazione** regionale (**missione 01, programma 05, titolo 1**)
8. E' istituito il fondo regionale per gli **enti** totalmente o parzialmente montani di cui alla **legge** 25 luglio 1952, n. 991 (**Provvedimenti in favore dei territori montani**), con una dotazione di euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 (missione 9, programma 5, titolo 2).
9. A valere sulle risorse autorizzate per l'anno 2025 in conto della missione 01, programma 05, titolo 1, è autorizzata la concessione di un contributo straordinario a favore del **comune** di Sant'Antioco, pari a euro 50.000,00, quale rimborso delle spese di manutenzione e gestione ordinaria del porto di Sant'Antioco sostenute dal medesimo ente locale nelle annualità 2020-2024.
10. Per l'aggiornamento del Piano paesaggistico regionale, nonché la sua estensione all'intero territorio regionale, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa complessiva di euro 600.000,00 di cui:
 - a) euro 50.000,00 per incarichi professionali (missione 08, programma 01, titolo 1);
 - b) euro 150.000,00 per consulenze e comitato scientifico (missione 08, programma 01, titolo 1);
 - c) euro 200.000,00 per accordi con università e enti locali. (missione 08, programma 01, titolo 1);
 - d) euro 200.000,00 per l'acquisto di hardware (missione 08, programma 01, titolo 2).
11. ~~Nelle more~~ **In attesa** del completamento del processo di riordino delle **province e delle città** metropolitane, le funzioni in materia di paesaggio di cui dell'articolo 3 della **legge** regionale 12 agosto 1998, n. 28 (**Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l'art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348**), sono esercitate dai **comuni** o loro forme associative, secondo quanto prescritto dal comma 6 dell'articolo 146 del **decreto legislativo** 22 gennaio 2004, n. 42 (**Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137**) e **successive modifiche e integrazioni ss.mm.ii.** A tal fine, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025 la spesa di euro 2.000.000,00 e per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027, la spesa di euro 4.000.000,00 a favore dei **comuni** che esercitano le funzioni delegate ai sensi ~~del suddette~~ **dell'articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1998** ~~28/1998~~. (missione 08, programma 01, titolo 1).
12. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 150.000,00 per la costituzione, aggiornamento ed implementazione del Geo Data Base dei beni archeologici e storico culturali (**missione 08, programma 01, titolo 2**).
13. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 270.000 per studi e servizi connessi al sistema infrastrutturale e territoriale in materia di aree idonee, di cui:



- a) euro 25.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026, 2027 per prestazioni professionali e specialistiche (missione 09, programma 09, titolo 1);
 - b) euro 25.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026, 2027 per consulenze (missione 09, programma 09, titolo 1);
 - c) euro 40.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026, 2027 per servizi informatici (missione 09, programma 09, titolo 1).
14. È autorizzata, per gli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa complessiva di euro 6.060.000,00, in ragione di euro 60.000,00 per l'anno 2025, euro 2.500.000,00 per l'anno 2026 e euro 3.500.000,00 per l'anno 2027 al fine di realizzare la nuova infrastruttura SITR-IDT, previo consolidamento e manutenzione dell'attuale sistema (missione 8, programma 1, titolo 2).
15. Al fine di rafforzare i livelli di sicurezza cibernetica, prevenire potenziali rischi e vulnerabilità per la continuità dei servizi pubblici e garantire una risposta efficace alle minacce informatiche in linea con le previsioni del **decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138 (Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148)**, ~~che recepisce la Direttiva (UE) 2022/2555~~, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 1.000.000 per la concessione di contributi agli **enti locali** finalizzati all'analisi e valutazione dei propri sistemi informatici e alla realizzazione di primi interventi di cybersecurity. La Giunta **regionale** provvede con proprio atto alla programmazione delle risorse e alla identificazione dei criteri di ripartizione (missione 1, programma 8, titolo 2).

Art. 7

Disposizioni in materia di lavori pubblici e sistema idrico

1. Per la realizzazione di un piano di investimenti di interesse urbano, locale e regionale, è autorizzata la spesa complessiva di euro 30.000.000,00 per l'anno 2025, euro 25.000.000,00 per l'anno 2026 e euro 33.000.000,00 per l'anno 2027, di cui:
 - a) euro 4.000.000,00 per l'anno 2025, euro 3.000.000,00 per l'anno 2026 e euro 7.000.000,00 per l'anno 2027 per la messa in sicurezza di ponti, viadotti e opere d'arte minori lungo la viabilità della Sardegna (missione 10, programma 5, titolo 2);
 - b) euro 3.000.000,00 per l'anno 2025, euro 4.000.000,00 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la progettazione e realizzazione di itinerari ciclabili di competenza degli Enti Locali (missione 10, programma 5, titolo 2);
 - c) euro 10.000.000,00 per l'anno 2025, euro 6.000.000,00 per l'anno 2026 ed euro 10.000.000 per l'anno 2027 per la realizzazione di interventi nella viabilità di interesse locale e regionale. Le risorse autorizzate per l'anno 2025 sono destinate allo scorrimento delle graduatorie in essere. (missione 10, programma 5, titolo 2);
 - d) euro 5.000.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per interventi di riqualificazione delle reti di drenaggio in area urbana (missione 9, programma 04, titolo 2);



- e) euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la concessione di finanziamenti destinati alla creazione, ampliamento e messa in sicurezza dei cimiteri (missione 08, programma 01, titolo 2);
- f) euro 5.000.000 per l'annualità 2025, euro 4.000.000,00 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la concessione di finanziamenti volti alla riqualificazione dei centri urbani (missione 08, programma 01ti, tolo 2).
2. I criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore **regionale** competente in materia di lavori pubblici. Le risorse autorizzate per i suddetti interventi possono essere destinate, anche a titolo di rimborso, per gli interventi di cui al ~~medesimo~~ **comma 1**, realizzati in data successiva all'approvazione della graduatoria definitiva, nella quale l'intervento medesimo risulti utilmente collocato.
3. È autorizzata la spesa complessiva di euro 5.000.000, di cui euro 2.000.000 per l'anno 2026 ed euro 3.000.000 per l'anno 2027 per la progettazione e la realizzazione dei tratti prioritari dell'itinerario trasversale sardo (missione 10, programma 05, titolo 2).
4. È autorizzata la spesa complessiva di euro 9.000.000,00 di cui euro 1.400.000,00 per l'anno 2025, euro 2.600.000,00 per l'anno 2026 ed euro 5.000.000,00 per l'annuo 2027 per l'attuazione di un programma di interventi sulla portualità regionale (missione 10, programma 03, titolo 2).
5. È autorizzata la spesa complessiva di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per attività di studio e progettazione di opere portuali nei porti di competenza regionale. (missione 10, programma 03, titolo 1).
6. È autorizzata, la spesa di euro 10.265,40 per l'annualità 2025 destinata al completamento dell'intervento di "Realizzazione del by-pass della diga del Cuga finalizzato all'utilizzo dei reflui della città di Sassari (missione 16, programma 01, titolo 2).
7. È autorizzata la spesa di euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinata alla realizzazione di un programma di interventi strutturali urgenti di manutenzione straordinaria, riassetto funzionale, completamento ed integrazione sulle opere del sistema idrico multisettoriale e sui sistemi di trasporto principali dei sistemi idrici settoriali (missione 09, programma 04, titolo 2).
8. È autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2025 ed euro 1.500.000 per ciascuna delle annualità 2026 e 2027 quale trasferimento corrente a favore ~~delle Amministrazioni~~ **degli enti** locali, destinata alla gestione e alla manutenzione ordinaria degli invasi di competenza regionale ai sensi della legge regionale 31 ~~dicembre~~ **ottobre** 2007, n. 12 (**Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna**). A decorrere dall'anno 2028 si provvede nei limiti degli stanziamenti dei singoli bilanci regionali a ciò destinati per le medesime finalità. I criteri e le modalità di attuazione degli interventi sono definiti con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore **regionale competente in materia di lavori pubblici** ~~dei Lavori Pubblici~~ (missione 09, programma 06, titolo 1).
9. È autorizzata la spesa di euro 20.000,00 per l'annualità 2025 per l'adeguamento informatico della piattaforma on-line denominata "Catasto dighe" di cui alla legge regionale 31 ~~dicembre~~ **2007**, n. 12 **del 2007** (missione 09, programma 06, titolo 1).
10. L'autorizzazione di spesa di cui ~~all'articolo 11,~~ **al comma 2 dell'articolo 11** della legge regionale **n. 1 del 2023 e successive modifiche e integrazioni del 21 febbraio 2023, n. 1 e ss.mm.ii.**



- prevista per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 1, lettera a) ~~del medesimo~~ articolo 11 è rimodulata come segue: euro 3.000.000 nell'anno 2025, euro 10.000.000 nell'anno 2026, euro 15.000.000 nell'anno 2027 e euro 22.000.000 nell'anno 2028 (missione 08, programma 01, titolo 2).
11. È autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2025, di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 destinata all'attuazione delle disposizioni di cui alla **legge regionale** 13 marzo 2018, n. 8 (**Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture**) concernenti l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici nonché per l'implementazione del **prezzario** regionale dei lavori pubblici in coerenza con il disposto di cui all'**articolo** 43 e all'Allegato I.14 del **decreto legislativo** 31 marzo 2023, n. 36 (**Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici**) e successive modifiche e integrazioni (missione 01, programma 11, titolo 1).
 12. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa complessiva di euro 200.000 finalizzata all'attivazione e al funzionamento dell'Osservatorio **regionale sulla condizione abitativa** (ORECA) di cui all'**articolo** 4 della **legge** regionale 23 settembre 2016, n. 22, in ragione di euro 30.000 per l'affidamento di incarichi professionali (missione 8, programma 2, titolo 1), euro 20.000 per l'acquisto di hardware (missione 8, programma 2, titolo 2), euro 150.000 per l'acquisto e la realizzazione di software (missione 8, programma 2, titolo 2). È autorizzata inoltre, la spesa di euro 30.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per l'attivazione di accordi di collaborazione con **enti o università** (missione 08, programma 02, titolo 1).
 13. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 3.000.000,00 destinata al completamento del programma di edilizia residenziale pubblica attuato dal **comune** di Cagliari denominato **programma** di edilizia per la locazione a canone moderato di cui alla **deliberazione della** Giunta regionale n. 35/14 del 8 agosto 2006, n. 35/14 (**Programma di edilizia per la locazione a canone moderato. UPB S08080, Cap. 08197**) (missione 08, programma 02, titolo 2).
 14. È autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2025, euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 destinato all'istituzione del sistema informativo dei lavori pubblici (missione 08, programma 02, titolo 2).
 15. L'Ente acque della Sardegna (ENAS) è autorizzato ad assumere tramite cessione di contratto e previa procedura esplorativa, il personale di cui **al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 del 2023 e successive modifiche e integrazioni.** A tal fine è autorizzata la spesa annua di euro 2.300.000 a favore di ENAS quale contributo di funzionamento (missione 09, programma 04, titolo 1).
 16. ~~Nei~~ **Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale** 6 dicembre 2006, n. 19 (**Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici**), sono introdotte le seguenti modifiche:
 - a) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
 - “**e bis**) l'espletamento delle attività di protezione civile per ciò che attiene la gestione delle grandi dighe, per il connesso sistema di allertamento e di gestione degli invasi, oltre che per gli interventi emergenziali connessi alla crisi idrica;
 - “**e ter**) la programmazione, la progettazione, la realizzazione e la conduzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quali impianti idroelettrici, impianti di accumulo energetico tramite pompaggio, impianti fotovoltaici flottanti ed a terra, impianti eolici di piccola taglia a servizio degli impianti di sollevamento esistenti, che utilizzino la risorsa multisettoriale **oppure** siano in connessione con le opere del **sistema** Idrico



- multisetoriale regionale, oppure** nell'ambito di piani e programmi deliberati dalla Giunta regionale.”.
- b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti ~~commi~~:
- “**1 bis.** Le attività di cui alla lettera f) del comma 1 sono espletate da tutto il personale, in quanto addetto, direttamente o indirettamente, a questa funzione.
- 1 ter.** Le assunzioni **a tempo indeterminato e a tempo determinato** agli impieghi nell'ENAS ~~avvengono~~ per le mansioni ascrivibili alla categoria B del CCRL, ~~siano esse a tempo indeterminato che determinate~~, **sono effettuate** mediante richiesta di avviamento presso i centri dei servizi per il lavoro competenti per il territorio **dove** dette figure sono destinate, secondo i contenuti del piano di fabbisogno del personale.
- 1 quater.** Le attività di cui alla lettera g) del comma 1 possono essere affidate dalla Regione ad altri soggetti diversi dal gestore del sistema idrico multisetoriale regionale tramite contratti di partenariato, nei limiti della compatibilità con i programmi di pianificazione degli invasi e salvo che la Regione non intenda procedere allo sfruttamento diretto. In tale caso, l'opera realizzata ~~viene~~ è acquisita al demanio idrico regionale alla scadenza del contratto di partenariato.”
17. Per l'esecuzione delle attività di cui al comma **15**, è autorizzato, a decorrere dall'anno 2025, l'incremento di euro 4.800.000 del trasferimento ordinario **all'ENAS**, al fine di consentire all'ENAS l'inquadramento mediante cessione del contratto del personale dell'Agenzia Forestas e dell'amministrazione centrale (ex ESAF) in assegnazione temporanea presso **l'ente** medesimo, con conseguente incremento della pianta organica. La capacità assunzionale giuridica liberata dalla cessione dei contratti permane in capo **all'ente** cedente.
18. È istituito un **fondo** per la progettazione degli interventi e delle opere del **servizio idrico integrato** al fine della composizione di un parco progetti, sino al livello cantierabile, candidabile per i finanziamenti disponibili sulle varie linee di programmazione **dell'Unione europea comunitarie**, nazionali e regionali. Per il funzionamento del **fondo**, è autorizzata la spesa di euro 4.000.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 a favore **dell'ente** di governo dell'**ambito** della Sardegna (EGAS), quale ~~Amministrazione~~ beneficiaria delle risorse pubbliche stanziare per l'attuazione degli interventi relativi al **servizio** Idrico Integrato regionale. Con deliberazione della Giunta **regionale** sono definite le modalità attuative della presente disposizione. (missione 9, programma 04, titolo 2).
19. E' autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2025 e di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la concessione di finanziamenti destinati alla riqualificazione di edifici pubblici. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore **regionale** competente in materia di lavori pubblici, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative e di attribuzione delle risorse di cui **al primo periodo** ~~alla presente disposizione~~. Le risorse possono essere destinate anche a titolo di rimborso per gli interventi realizzati in data successiva all'approvazione della graduatoria definitiva, nella quale l'intervento medesimo risulti utilmente collocato (missione 08, programma 01, titolo 2).
20. Al fine di raggiungere gli obiettivi **della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 , relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni**, è istituito un fondo per la pianificazione, progettazione e realizzazione di azioni strutturali e non strutturali



finalizzati all'attuazione dei **contratti di fiume** (CdF) da destinare agli **enti** e soggetti competenti. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 2.000.000,00, per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di euro 10.000.000,00 per l'anno 2027 (missione 9, programma 01, titolo 2).

Art. 8

Disposizioni in materia di trasporti

1. È autorizzata per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 20.000 per prestazioni specialistiche ad ausilio delle attività di elaborazione e presentazione, da parte della Regione, di proposte progettuali di programmi e bandi competitivi finalizzate al finanziamento e/o cofinanziamento di interventi infrastrutturali mirati alla decarbonizzazione nonché razionalizzazione ed ottimizzazione dei sistemi di trasporto regionali (**missione 10, programma 06, titolo 1**).
2. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sardegna nell'ambito della misura prevista **dai commi da 494 a 496 dell'articolo 1**, ~~commi da 494 a 496~~ della legge 29 dicembre 2022, n.197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), è autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 23.000.000 (missione 10, programma 04, titolo 1). A decorrere dall'anno 2028 si provvede con le risorse annualmente stanziare con le singole leggi di bilancio regionale in conto della missione 10, programma 04, titolo 1, per le medesime finalità. Con deliberazione **della** Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'**Assessore regionale** competente in materia di trasporti, sono individuati criteri e modalità di erogazione e rendicontazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze della presente misura di spesa anche in relazione ai collegamenti oggetto di imposizione di oneri di servizio pubblico ai sensi della legge regionale 2 dicembre 2011, n. 25 (Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale aerea).
3. Per gli oneri derivanti dall'attuazione della misura di aiuti di cui al ~~precedente~~ comma 2, nonché di quella di cui ~~all'art. 4, commi da 494 a 496 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.197 del 2022~~ per il tramite di istituti bancari o società finanziarie, è autorizzata la spesa di euro 230.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 (missione 10, programma 04, titolo 1). A decorrere dall'anno 2028 si provvede con le risorse annualmente stanziare con le singole leggi di bilancio regionale in conto della missione 10, programma 04, titolo 1, per le medesime finalità.
4. E' autorizzata, in favore di ARST Spa, la spesa complessiva di euro di euro 29.250.000 in ragione di euro 3.000.000 per l'anno 2025, euro 8.700.000 per l'anno 2026 ed euro 17.550.000 per l'anno 2027 per la fornitura di n. 2 unità di trazione a idrogeno da destinare alle linee ferroviarie Macomer-Nuoro e Monserrato-Isili, (missione 10, programma 02, titolo 2).
5. E' autorizzata in favore ~~delle amministrazioni comunali,~~ **dei comuni** in forma singola o associata, la spesa complessiva di euro 420.000 per l'anno 2025 e di euro 520.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'elaborazione di studi e proposte progettuali finalizzati al potenziamento del trasporto pubblico locale in ambito comunale e sovracomunale (**missione 10, programma 02, titolo 1**). Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'**Assessore regionale** competente in materia di trasporti, sono individuati criteri e modalità di riparto delle risorse.



6. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 140 della ~~legge regionale 23 ottobre 2023~~, n. 9 **del 2023** è autorizzata la somma di euro 150.000 per gli anni dal 2026 al 2030 per le medesime finalità (missione 10, programma 06, titolo 1).

Art. 9

Disposizioni in materia di ambiente e protezione civile

1. Al fine di ottemperare alle disposizioni di cui al **decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa)** ~~D.lgs. n. 155/2010~~ è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per l'aggiornamento dell'inventario regionale delle emissioni in atmosfera e la verifica della zonizzazione del territorio regionale e il suo eventuale riesame, l'elaborazione degli scenari emissivi, la stima dei superamenti dei valori limite e dei valori obiettivo stabiliti dalle direttive ~~comunitarie~~ **dell'Unione europea**, nonché l'individuazione di misure e azioni di intervento finalizzate a ridurre progressivamente le emissioni e migliorare la qualità dell'aria (missione 09, programma 08, titolo 1).
2. Nel **comma 2 bis** dell'articolo 96, ~~comma 2 bis~~, della legge regionale **29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna)** e successive **modifiche e integrazioni n. 23 del 1998**, dopo le parole: "del contributo di partecipazione alle spese di cui alla lett. d) dell'articolo 22 della legge regionale n. 32 del 1978, quest'ultimo interamente destinato a spese di ripopolamento", sono aggiunte le seguenti: "e di gestione della fauna selvatica".
3. Per consentire il finanziamento di tutte le proposte risultate ammissibili sull'avviso per la concessione di contributi ai **comuni** per la gestione e manutenzione dei parchi urbani, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 16, comma 8, della legge regionale **n. 1 del 2023 24 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023)** in competenza dell'anno 2025 è incrementata di ulteriori euro 3.500.000,00 (missione 09, programma 01, titolo 1).
4. È autorizzata, per ciascuna delle annualità 2025, 2026, 2027 la spesa di euro 1.000.000 destinata alla copertura dell'incremento dei costi di gestione e funzionamento dei parchi regionali, da ripartire tra gli stessi in parti uguali. Per i parchi di Gutturu Mannu e di Tepilora la presente disposizione opera in deroga a quanto previsto **dal comma 4 bis** dell'articolo 25, ~~comma 4 bis~~ della legge regionale 24 ottobre 2014, n. 20 **(Istituzione del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu)** e **dal comma 4 bis** dell'articolo 26, ~~comma 1~~, della legge regionale 24 ottobre 2014, n. 21 **(Istituzione del Parco naturale regionale di Tepilora)** (missione 09, programma 05, titolo 1).
5. È autorizzata, per ciascuna delle annualità 2025, 2026, 2027 la spesa di euro 380.000 destinata a contributi ai **comuni** per investimenti nella valorizzazione, messa in sicurezza, adeguamento delle grotte e dei sistemi carsici (missione 09, programma 05, titolo 2)
6. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di 2.000.0000 per la progettazione relativa alla realizzazione ed avvio della nuova **scuola** del Corpo forestale e di vigilanza ambientale con sede a Nuoro **previsto all'articolo 12 bis della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda)** di cui all'articolo 5, ~~comma 1~~ della ~~legge regionale 4 agosto 2011, n. 16~~ (missione 9, programma 05, titolo 2).
7. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 la spesa di euro 1.000.000,00 per la realizzazione del progetto "Know Your Land" finalizzato alla educazione ambientale attraverso la conoscenza del patrimonio ambientale e territoriale della Sardegna tra le giovani generazioni. Con



deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore **regionale** competente in materia **di ambiente ambientale**, sono definite le modalità attuative della presente disposizione (missione 9, programma 02, titolo 1).

8. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 100.000,00 destinata alla realizzazione del progetto "Opere interne presso il capannone centrale del centro servizi protezione civile – zona industriale di Cagliari – Via Strada ovest località Macchiareddu Uta" relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento del centro servizi di protezione civile (missione 11, programma 01, titolo 2).
9. Nella legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna) sono introdotte le seguenti **modifiche modificazioni e integrazioni**:
 - a) il comma 3 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:

“3. Si applicano i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previsti **dai commi 1, 2, 3, 4**, dell'articolo 10, ~~commi 1, 2, 3, 4~~, della legge n. 353 del 2000, così come integrati dai commi 3 bis e 3 ter.”
 - b) Dopo il comma 3 dell'articolo 24 sono inseriti i seguenti ~~3 bis e 3 ter~~:

3 bis. Si applica la sanzione amministrativa fissata **dai commi 6 e 7** dell'articolo 10, ~~commi 6 e 7~~, della legge n. 353 del 2000, per la violazione dei precetti in materia di incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, secondo le definizioni e le prescrizioni di cui all'articolo 2 e alla **lettera f) del comma 3, dell'articolo 3** ~~comma 3 lettera f)~~ della ~~medesima~~ legge n. 353 del 2000;

3 ter. Per la violazione dei precetti in materia di incendi in zone rurali, diversi da quelli di cui al comma 3 bis, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

 - a) per la violazione dei precetti individuati **dalla lettera a) del comma 1**, ~~lettera a)~~, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 3000;
 - b) per le violazioni alle prescrizioni contenute nelle norme relative agli abbruciamenti di cui al **alla lettera c) del comma 1**, ~~lettera c)~~, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 900;
 - c) per le violazioni agli obblighi di cui **alla lettera d) del comma 1**, ~~lettera d)~~, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 1.200 per ogni ettometro o frazione di ettometro di tratta non conforme a quanto prescritto;
 - d) per ogni altra violazione ai precetti recati dal presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300.”.
 - c) il **comma 4 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente**:

“4. L'autorità che effettua il controllo, quando accerta l'esistenza di una delle violazioni previste **dalla lettera c) del comma 3 ter**, ~~lettera c)~~, che siano sanate prima che si verifichino eventi dannosi, prescrive al trasgressore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni per ottemperare a essi. Se il trasgressore ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorità entro il termine fissato, le sanzioni sono ridotte a un quinto.”
 - d) il comma 5 dell'articolo 24 **è abrogato** ~~della Legge Regionale 27 aprile 2016, n. 8 è soppresso.~~



Art. 10

Disposizioni in materia di industria e competitività

1. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 180.000,00 finalizzata ad uno studio di fattibilità per la cessione e cartolarizzazione dei crediti deteriorati gestiti mediante i **fondi di rotazione**. (missione 14, programma 1, titolo 1).
2. Le entrate rinvenienti dal versamento al **sogetto centrale** del contributo da parte dei soggetti certificatori iscritti al **catasto energetico regionale degli edifici** della Regione Autonoma della Sardegna per il deposito **dell'attestato** di prestazione energetica degli edifici (APE), sono destinate alle connesse attività di gestione del **catasto** APE. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di industria, dispone gli indirizzi e le specifiche finalità relative alla ripartizione delle entrate connesse al **catasto** APE secondo le finalità di cui alla presente disposizione, e può delegare le attività di controllo alle **province** e alle **città** metropolitane, prevedendo in tal caso che la quota parte delle entrate venga trasferita agli **enti** delegati.
3. Nella legge regionale 13 ottobre 2022, n.15 (**Disposizioni in materia di energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006**) sono **effettuate** ~~introdette~~ le seguenti modifiche:
 - a) **al comma 1 dell'articolo 11, ~~comma 1~~, il riferimento le parole: "o condominiali" sono** soppresse;
 - b) **la lettera c) del comma 2 dell'articolo 13, ~~comma 2, la lettera c)~~ è abrogata;**
 - c) **dopo il comma 2 dell'articolo 14, ~~dopo il comma 2~~ è inserito il seguente:**
"comma 2 bis. L'amministrazione regionale per le stesse finalità di cui al presente articolo, può, altresì, avvalersi ~~della disposizione~~ **di quanto previsto nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 27 maggio 2024, n. 242 DM-MASE n. 242 del 27 maggio 2024** punto 1.3 terzo capoverso, previo accordo con il **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica** nel rispetto gli indirizzi della Giunta regionale."
4. Nell'ambito delle finalità di cui **ai commi 4 e 5, dell'articolo 15**, della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022) e al fine di garantire il supporto ad azioni di politiche territoriali di integrazione a politiche nazionali, a interventi di promozione e marketing territoriali, ad analisi scientifiche e valutazione delle politiche di sviluppo, è autorizzata per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 1.000.000 (missione 14, programma 01, titolo 1).
5. I contributi economici riconosciuti e trasferiti in fase di concessione provvisoria a favore dell'Università degli studi di Cagliari e del CRS4, quali enti e organismi pubblici di ricerca, per progetti di ricerca e innovazione, attivati in attuazione di programmi di investimenti di cui ai Bandi PIA 2010-2013, rimangono assegnati agli stessi per il perseguimento delle finalità connesse, anche qualora costituiscano economie a seguito della conclusione dei progetti e della loro rendicontazione.
6. Al fine di sostenere e rafforzare gli interventi di sviluppo sostenibile territoriale e urbano previsti dalla Priorità 6, Obiettivi specifici 5.1 e 5.2 del PR Sardegna FESR 2021-2027, è autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 30.000.000. Gli interventi, inseriti nelle strategie di sviluppo territoriale promosse nelle aree urbane e nelle aree interne coinvolte e destinati alla rigenerazione urbana, sono finanziati attraverso il ricorso a strumenti finanziari, anche in combinazione con le sovvenzioni. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su



proposta dell'Assessore **regionale** competente in materia di programmazione, ~~bilancio, credito e assetto del territorio~~, sono definiti i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi e le tipologie di finanziamento (missione 14, programma 05, titolo 2).

7. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 la spesa di euro 2.000.000 a favore del CIPNES per il finanziamento del piano strategico di marketing territoriale per lo sviluppo e l'internazionalizzazione del sistema economico produttivo.

Art. 11

Disposizioni in materia di turismo, beni culturali e sport

1. Nel comma 23, dell'articolo 6 della legge regionale **11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018)** ~~e così come modificato dalla legge regionale n. 48 del 2018 articolo 6 comma 29 e successive modifiche e integrazioni~~, le parole: "euro 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 700.000,00".
2. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 200.000,00 e per ciascuna annualità 2026 e 2027 la spesa di euro 400.000,00, finalizzata all'esternalizzazione dell'attività istruttoria relativa alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere, extra-alberghiere e all'aria aperta di cui alla legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (**Norme in materia di turismo**) (missione 7, programma 01, titolo 1).
3. È autorizzata, per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 100.000,00 per l'acquisto di apparecchiature informatiche a supporto dell'attività dell'Osservatorio regionale del turismo ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale **n. 16 del 2017** (missione 7, programma 01, titolo 2).
4. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 300.000,00 a titolo di contributo a fondo perduto per i costi sostenuti dalle guide turistiche iscritte nel registro regionale previsto dall'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 20 (**Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi**), per il conseguimento delle certificazioni linguistiche di livello almeno pari al B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) allo scopo di incrementare la qualità dell'offerta turistica regionale nei confronti del mercato straniero. Il contributo di cui alla presente disposizione è riconosciuto a seguito di produzione della certificazione linguistica conseguita dalla guida turistica regionale a decorrere dal 17 dicembre 2023, data di entrata in vigore della legge 13 dicembre 2023 n. 190 (**Disciplina della professione di guida turistica**). L'importo massimo finanziabile per ciascuna certificazione è stabilito in euro 300,00 per ogni guida turistica regionale, che può chiedere il rimborso fino a un massimo di due certificazioni (missione 7, programma 01, titolo 1).
5. È autorizzata, la spesa di euro 250.000, per ciascuna delle annualità 2025 e 2026 e finalizzata all'esternalizzazione dell'attività istruttoria per la valutazione delle istanze di agevolazione nel settore del turismo. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, definisce le modalità attuative per la concessione del contributo di cui alla presente disposizione (missione 7, programma 01, titolo 1).
6. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 16.210,98 a favore dell'Agenzia **entrate riscossione** a titolo di somme dovute dalla Regione ~~Sardegna~~ in qualità di soggetto terzo debitore, ai sensi



- dell'articolo 48 bis del **decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito)** (missione 14, programma 01, titolo 1).
7. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 la spesa di euro 3.100.000 a favore dell'Automobile Club Italia (ACI) per la realizzazione degli eventi denominati WRC Rally Italia Sardegna, Rally Costa Smeralda Storico e Rally Golfo dell'Asinara (missione 7, programma 1, titolo 1).
 8. Per la costituzione del "Centro di studi interdipartimentale" dell'Università degli studi di Cagliari, **dipartimento di Scienze politiche e sociali** è autorizzata la spesa complessiva di euro 90.000 per il 2025 e di euro 40.000 a decorrere dall'anno 2026, a favore dell'Università degli studi di Cagliari - **dipartimento di Scienze politiche e sociali**, di cui:
 - a) euro 50.000, per l'anno 2025, per l'acquisto di libri, di arredi e di strumentazione della sala destinata a ospitare il Fondo "Gramsci lab" (missione 05, programma 02, titolo 2);
 - b) euro 40.000 a decorrere dall'anno 2025, per l'attivazione di seminari, attività formative del Fondo, borse di ricerca e contratti di collaborazione (missione 05, programma 02, titolo 1).
 9. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 150.000 per la realizzazione di un portale MLOL (MediaLibraryOnLine) al fine di garantire agli utenti di tutte le biblioteche comunali sarde l'accesso alla consultazione di una banca dati di libri e riviste provenienti anche da paesi esteri (missione 05, programma 02, titolo 2).
 10. Ai fini della tutela della lingua sarda, è autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 170.000,00 a titolo di "Contributo all'Università degli studi di Cagliari, **dipartimento di Matematica e Informatica**", per la realizzazione di un progetto di studio e ricerca intitolato "Al4Limba" (missione 05, programma 02, titolo 1).
 11. È autorizzato, per l'anno 2025, un contributo straordinario di euro 300.000 in favore dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico (ISRE) per la redazione del Piano di salvaguardia del Canto a Tenore riconosciuto dall'UNESCO (missione 05, programma 02, titolo 1).
 12. Al comma 1, dell'articolo 27, della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), dopo le parole "campionati non professionistici," sono aggiunte le parole "e per un massimo del **65 per cento** della dotazione annuale per la partecipazione a"
 13. È autorizzata la spesa di euro 600.000 per l'anno 2025 e di euro 1.000.000 per l'anno 2026 a favore delle associazioni e società sportive, con sede operativa in Sardegna, per le finalità di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 9 del 2023. In deroga ai criteri contenuti nel Piano triennale dello sport, i compensi rendicontabili di atleti e tecnici delle società e associazioni beneficiarie della presente disposizione, possono essere pari a euro 15.000 e, rispetto alla squadra tipo, possono essere rendicontati i compensi anche per un direttore sportivo, un secondo tecnico, un fisioterapista ed uno scoutman e possono essere rendicontati tra le spese anche i canoni degli impianti sportivi per allenamenti e gare, il montaggio e smontaggio di taraflex per le gare ufficiali e le spese per il video check e il ledwall (missione 06, programma 01, titolo 1).
 14. È autorizzato, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 100.000 per l'organizzazione e la collaborazione con fiere del libro e per la promozione di premi letterari nazionali e internazionali (missione 05, programma 02, titolo 1).
 15. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 3.000.000 e per ciascuno degli anni 2026 e 2027 la spesa di euro 4.000.000 per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione di musei, biblioteche, teatri e cinema (missione 05, programma 05, titolo 2).
 16. Al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione della cultura teatrale presso la popolazione giovanile, è autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 500.000 in favore delle società e



associazioni di spettacolo dal vivo, per il finanziamento nelle scuole di ogni ordine e grado e in altri luoghi di aggregazione giovanile di progetti presentati sotto forma di laboratori, messa in scena di spettacoli, incontri con registi e attori, partecipazione a eventi culturali (missione 05, programma 02, titolo 1).

Art. 12

Regolazione contabile del personale in assegnazione temporanea e in riassegnazione

1. A decorrere dall'annualità 2025, l'intero trattamento retributivo fisso ed accessorio spettante al personale in posizione di riassegnazione ai sensi **del comma 3, dell'articolo 21**, della legge regionale **21 giugno 2021, n. 10 (Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali n. 1 del 1977, n. 26 del 1985, n. 32 del 1988, n. 31 del 1998, n. 7 del 2005, n. 3 del 2009 e n. 2 del 2016)** o in assegnazione temporanea ai sensi **del comma 3, dell'articolo 39**, della legge regionale **13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione)** rimane a carico dell'amministrazione del sistema Regione di provenienza e non si dà luogo a rimborso.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti del personale in posizione di riassegnazione o in assegnazione temporanea in corso al 1° gennaio 2025 e non opera nei confronti degli enti regionali privi del contributo di funzionamento a carico della Regione e nei confronti del personale acquisito in riassegnazione o in assegnazione temporanea con possibilità di rimborso degli oneri retributivi a carico di specifici finanziamenti statali o europei.

Art. 13

Disposizioni in materia di contrattazione

1. Le risorse di cui **al comma 4, dell'articolo 5**, della legge regionale ~~22 novembre 2021, n. 17, Disposizioni di carattere istituzionale finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale n. 17 del 2021~~, destinate alla riclassificazione del personale del comparto Regione-enti sono incrementate di euro 7.000.000 annui a decorrere dal 2025 (missione 20, programma 3, titolo 1).
2. È autorizzata la spesa di euro 3.000.000 annui a decorrere dal 2025, da destinare alla revisione e adeguamento dell'accordo per il transito Forestas (missione 20, programma 3, titolo 1).
3. Alla contrattazione dell'area contrattuale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui **al comma 4-bis, dell'articolo 58**, della legge regionale **n. 31 del 1998**, ~~Disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione~~, sono destinate risorse per euro 930.202 annui a decorrere dal 2025 per far fronte ad esigenze di carattere organizzativo finalizzate al miglioramento dell'efficienza del Corpo (missione 20, programma 3, titolo 1).
4. In attuazione del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 21 novembre 2024, n.18 (Variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie) è



- autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la spesa di euro 95.000,00 (missione 20, programma 3, titolo 1).
5. Al fine di curare i rapporti e i contatti con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Unificata, garantendo il collegamento tra gli uffici amministrativi centrali e quelli regionali, è costituito in Roma, nell'ambito della ~~suddetta~~ **direzione** generale della Presidenza della Regione, un ufficio della Regione che supporta la medesima **direzione** generale della Presidenza e il Presidente **della Regione** negli affari relativi all'attività politico-istituzionale, ivi compresi quelli concernenti i rapporti con il Consiglio dei ministri, i **ministeri**, le istituzioni e gli altri organi dello Stato, nonché i diversi organismi rappresentativi ai quali la Regione aderisce in ambito nazionale.
 6. Con deliberazione della Giunta regionale **sono** assegnate all'ufficio di cui al comma **5** le direttive **necessarie**. Il contingente organico dell'ufficio della Regione in Roma è determinato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. Con espressa disposizione, stabilita nell'accordo contrattuale per il personale regionale, è disciplinata la corresponsione di un'indennità mensile speciale, proporzionata all'orario di lavoro prestato dai dipendenti regionali assegnati all'Ufficio di cui al comma **5**. Per tali finalità è autorizzata la spesa annua di euro 80.000 (missione 20, programma 3, titolo 1).
 7. A decorrere dal 2025 sono revocati gli effetti di cui **al comma 12 dell'articolo 3, comma 12**, della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012)), per il personale di cui al comma 3 e 4 dell'articolo 28 ~~commi 3 e 4~~ della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (**Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale**) e successive modifiche e integrazioni e per il personale degli uffici di Gabinetto di cui all'articolo 7 del contratto collettivo regionale di lavoro biennio economico 2008-2009
 8. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale è autorizzato a assicurare il servizio mensa a tutto il personale impegnato in attività di formazione. Per il personale in regime di missione il servizio mensa è sostitutivo del costo previsto per il pasto. L'onere a carico dell'amministrazione non può eccedere il valore previsto per il rimborso dei pasti in regime di missione. Per tali finalità è autorizzata, per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027 la spesa di euro 8.000.00.

Art. 14

Disposizioni in materia di provvidenze, agevolazioni o vantaggi

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 14, della legge regionale **n. 5 del 2016**, (~~Norma in materia di provvidenze, agevolazioni o vantaggi~~), ~~come sostituito dall'art. 6, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 16~~, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente:
"3 bis, È esclusa dal campo di applicazione della presente disposizione la concessione di provvidenze, comunque denominate, da conferire a singoli individui in situazione di difficoltà economica, in assenza di corrispettività; la difficoltà economica è valutata sulla base dell'ISEE. È altresì esclusa l'erogazione del livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di



beni e servizi ai sensi **del comma 2, dell'articolo 22**, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali). Con deliberazione della Giunta regionale sono periodicamente individuati i criteri per l'individuazione delle provvidenze e delle prestazioni sociali escluse ai sensi dei periodi precedenti del presente comma, in armonia con la legislazione nazionale vigente in materia.”.

2. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 11 aprile 1996, n. 19 (Norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale), può concedere contributi ai seguenti soggetti con sede legale o operativa in Sardegna e attivamente presenti nel territorio regionale:
 - a) università e enti pubblici;
 - b) enti locali;
 - c) organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo);
 - d) soggetti con finalità di lucro, se agiscono con modalità conformi ai principi della legge n. 125 del 2014, aderiscano agli standard comunemente adottati sulla responsabilità sociale e alle clausole ambientali, nonché rispettino le norme sui diritti umani per gli investimenti internazionali.

Art. 15

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20 (Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20 (Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell'articolo 1, le parole: “e paesaggistica”, sono sostituite dalle seguenti: “di tutela dei beni culturali e paesaggistici”;

b) Dopo il comma 3 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Gli incentivi di cui al presente articolo che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti dell'Unione europea di esenzione, o in regime “de minimis”, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.”.

Art. 16

Aiuti di Stato

1. Gli incentivi di cui alla presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

previsto dai regolamenti dell'Unione europea di esenzione, o in regime "de minimis", sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 17

Copertura finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2024 2025 e 2026 e in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi nel rispetto del decreto legislativo **n. 118 del 2011**, ~~(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)~~ e delle norme e principi contabili che regolano le modalità di copertura delle spese.

Art. 18

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino **ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS)** con effetti finanziari dal 1° gennaio 2025.